

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1977

EMENDAMENTI

Da articolo 4
ad articolo 6

VOLUME 2

10 luglio 2015

EMENDAMENTO

ART. 4


Al comma 1 dell'art. 4 dopo le parole "delle province", aggiungere le seguenti: " e delle città metropolitane";

conseguentemente:

- al comma 2 sostituire le parole "il personale delle province che alla data del 31 dicembre 2014" con le seguenti: "il personale delle province e delle città metropolitane che alla data del 30 luglio 2015";
- dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale delle Città metropolitane risultante in soprannumero in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana e al personale dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione e la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane interessate.»

Sen. Perrone



4.1

Motivazione

L'emendamento proposto mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino istituzionale in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale delle Città metropolitane addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio negli anni 2015 e successivi, anche in caso di ritardo da parte delle Regioni.

Di seguito il prospetto relativo alle singole Città metropolitane (valore finanziario della riduzione della dotazione organica):

Città metropolitana	Riduzione DO - comma 421 - in MLN€
Roma	36
Torino	21
Milano	18.5
Napoli	17.3
Genova	14
Bologna	10.6
Firenze	9
Bari	7,8
Totale	134.2

- Escluse le istituende Città metropolitane di Venezia e Reggio Calabria

4.1

EMENDAMENTO AS.1977

Art.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta che si dovesse determinare a seguito del riordino delle autonomie locali, il termine di cui al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, è prorogato al 31 dicembre 2018, in modo da rendere possibile l'espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari delle pubbliche amministrazioni e conseguentemente, una pari durata, dei contratti di lavoro a tempo determinato, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

4.2

Emendamento n. 3

ARTICOLO 4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1bis: Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: " e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti";

1ter: ai fini del rispetto del comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1quater: La disposizione di cui al 3° comma del successivo art. 5 deve interpretarsi nel senso che il divieto di assunzioni di personale di polizia locale non trova applicazione per le tipologie di rapporti di cui al precedente comma .

MARGIOTTA




4.3

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole "il personale delle province" aggiungere le seguenti: "e dei comuni".

MANDELLI



Nota: la stabilizzazione dei dipendenti dei comuni in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni, fermo restando i vincoli della capienza della dotazione organica, quelli finanziari e di spesa, faciliterebbe la mobilità del personale delle Province. Se, infatti, i comuni sanno di poter cedere definitivamente il personale ad altre amministrazioni, possono con più facilità accogliere il personale delle Province.

4.4

165


A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Al comma 2, sostituire le parole: "del 31 dicembre 2014" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente provvedimento" e dopo la parola: "distacco" aggiungere le seguenti: "o in assegnazione temporanea"

ALBANO



4.5


69

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4 comma 2 sostituire le parole "del 31 dicembre 2014" con "di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge"

Arrigoni



4.6

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4-

Al comma 2, sostituire le parole: «del 31 dicembre 2014» con le seguenti: «di entrata in vigore della presente legge»

CALEO


4.7

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Al comma 2, sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente assegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Brogli

4.8

151

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015»;

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:


«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegna delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



4.9



MOTIVAZIONE - SPESA DEI SOPRANNUMERARI PER ANNI 2015 E SEGUENTI

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino delle province in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale provinciale addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle strutture organizzative delle province e delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire agli enti di area vasta di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel 2015 e successivi, anche in caso di ritardi da parte della Regione.

79

AS 1977

Emendamento

ART. 4

Apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».
- b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

4-ter. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

Uras De Petris

Uras

4. 10

AS 2017

SPESA DEI SOPRANNUMERARI PER ANNI 2015 E SEGUENTI

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

4.11

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

BRUNI Bani

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino delle province in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale provinciale addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle strutture organizzative delle province e delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire agli enti di area vasta di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel 2015 e successivi, anche in caso di ritardi da parte della Regione.

Emendamento n.10

ARTICOLO 4

- Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

e

- Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
 5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.
 6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente rassegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

MARGIOTTA



4.12

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Gomaroli


4.13

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole "è trasferito," inserire le seguenti: "entro il 31 dicembre 2015,"

MANDELLI



Nota: inserire una data certa entro la quale le operazioni di stabilizzazione dovranno avvenire consentirebbe di avere un quadro più definito della situazione di eventuale personale delle Province in esubero e porrebbe termine alla condizione di incertezza dei lavoratori delle medesime.

4.14


166

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 2, dopo le parole: "è trasferito," inserire le seguenti:
entro il 30 settembre 2015,".

MANDELLI



4.15

195

A.S. 1977


EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. Il personale degli enti locali che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione da più di 2 anni è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio a condizione che questa disponga di capienza nella dotazione organica nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.>>

TOMASELLI



4.16

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: << 2-bis. Le regioni e gli enti locali, definite le operazioni di ricollocazione del personale delle province di cui al comma 1, possono prorogare, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale delle province, in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, da impiegare, fino al 31 dicembre 2017, per l'espletamento delle funzioni trasferite diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56.>>

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO,



4.17

222

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.18

A.S. 1577

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<< 2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti; le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

PUGLISI, BROGLIA, SANGALLI, LO GIUDICE, DI GIORGI, MARCUCCI



4.19

73

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “E’ fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

Mandelli
MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorsi di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.



4.20

7

AS 1977


Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni”.

Petraglia, Uras, De Petris



4.21

EMENDAMENTO

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

Sen. Perrone



4.22

Motivazione

L'art. 1, comma 424, della legge di stabilità per il 2015, ha introdotto una disciplina derogatoria delle ordinarie regole per il turn over degli Enti locali, stabilendo che i budget assunzionali relativi agli anni 2015 e 2016 possano essere utilizzati esclusivamente per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso di graduatorie già vigenti al 1° gennaio 2015, e per la ricollocazione del personale risultante in soprannumero delle Città metropolitane e delle Province, di cui al comma 422 della medesima legge. E' espressamente prevista la nullità dei contratti di lavoro stipulati in violazione del comma 424.

A garanzia della continuità amministrativa e dell'erogazione di servizi fondamentali all'utenza, è indispensabile consentire comunque l'avvio di nuove procedure di reclutamento dall'esterno, finalizzate all'assunzione anche a tempo indeterminato, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie imposte dalla legge, in caso di assenza di graduatorie utili, e di assenza altresì, nell'ambito del personale soprannumerario, di figure professionali in possesso di profili, titoli di studio specifici abilitanti o delle necessarie abilitazioni professionali.

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

"425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56."»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS

Nota: La norma proposta si rende necessaria al fine di chiarire che le norme relative all'assorbimento del personale delle ex-Province non trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; fino all'emanazione delle norme regionali di attuazione della legge n. 56 del 2014. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, interpretazioni giurisprudenziali restrittive imporrebbero i medesimi vincoli assunzionali previsti dalla Legge di stabilità 2015 anche in assenza delle necessarie determinazioni regionali e dei conseguenti provvedimenti di attuazione.



4.23

AS 1977

Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo il comma 425 è inserito il seguente:

«425-bis. Per le Regioni a Statuto Speciale le disposizioni di cui ai commi da 421 a 425 non trovano diretta applicazione; tali disposizioni costituiscono norme generali cui le Regioni a Statuto Speciale possono adeguarsi dopo aver attuato nei propri ordinamenti i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.»

URAS

URAS

4.24

AS 1977

Emendamento

Art. 4


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis) Le Città metropolitane e le Province possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo-4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

RUTA



RICCHIUTI



4.25

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis). Le Province e le Città metropolitane possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014. »

CALEO


4.26

Emendamento n.4

ARTICOLO 4

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis: Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole "*allo stesso titolo previsto dal comma 1*", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "*per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti*".

MARGIOTTA




4.27

EMENDAMENTO

Articolo 4

All'comma 3 dopo le parole "*triennio precedente*", inserire le parole "*da destinarsi prioritariamente all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso alla data di entrata in vigore della presente Legge*";

GUALDANI



4.28

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

BROGLIA



4.29



EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali."

ROMANI Paolo, MANDELLI, CERONI, D'ALI'



4.30

43

DDI 1977

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. In considerazione della professionalità qualificata, strettamente e direttamente funzionale all'espletamento del servizio, non potendosi ricollocare in queste posizioni unità soprannumerarie sprovviste dei necessari requisiti, per il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari in deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 422 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Lupo, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,
Sen. Panizza, Sen. Battista

4.31

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. In considerazione della particolare funzione espletata dal personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali, è riconosciuta per gli stessi l'esclusione dalle procedure di ricollocazione del personale di cui all'art. 1, commi 422 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Larièce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,
Sen. Panizza, Sen. Battista Bolista

4.32

DDI 1977

Art. 4

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Il personale Guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali è equiparato ai fini delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al personale non amministrativo dei comparti sicurezza di cui all'art. 1, comma 425 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in Euro 500.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.>>

Sen. Lanièce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Palermo, Sen. Guilherme Longo,
Sen. Panizza, Sen. Battista


4.33

A.S. 1977

Emendamento

Articolo 4

Al comma 4 dopo le parole "*degli spazi finanziari disposti*" sono aggiunte le seguenti: "*dall'articolo 31, comma 3 e*".


Sen. Marinello

Sen. Galdani

4.34

EMENDAMENTO

ART. 4

Al comma 4, dopo le parole " dalla legge 6 giugno 2013, n. 64." aggiungere le seguenti: "Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

MANDELLI, CERONI, D'ALF, FLORIS

Nota: La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.



4.35

9


EMENDAMENTO

ART. 4

All'articolo 4, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

“Per l'anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Sen. Perrone



4.36

Motivazione

La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio nella stagione estiva nelle località caratterizzate da flussi turistici.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.

AS 1977

Emendamento

ART. 4

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo:

“Per l’anno 2015, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato da rinnovare nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.

Uras De Petris



4.37

A.S. 1977


Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui la richiesta complessiva di spazi finanziari di cui al comma 4 risulti inferiore alla disponibilità di detti spazi finanziari, le relative risorse sono attribuite per sostenere spese secondo il seguente decrescente ordine di priorità:

- a) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
- b) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi già segnalati dagli Enti che hanno risposto alle note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014;
- c) spese sostenute attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo.



VACCARI, CANTINI, BERTUZZI

4.38

74

AS 1977

Emendamento

art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

<<4-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere della Conferenza delle Regioni, gli Enti locali sono autorizzati all'impiego dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni da collocarsi con priorità presso gli Uffici giudiziari, e, con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, anche attraverso l'utilizzo dei fondi sociali europei e senza oneri di spesa per le finanze dello Stato.>>

AMATI, FABBRI
Amati

4.39

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa delle agenzie fiscali, i dirigenti delle agenzie stesse, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti vacanti e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono delegare a funzionari della terza area le competenze relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma e a seconda dei risultati conseguiti, compete ai funzionari delegati un'indennità, graduata in relazione al livello di rilevanza delle funzioni esercitate e alla valutazione della performance, la cui misura è definita in sede di contrattazione integrativa inerente alle attribuzioni delegate; per la corresponsione di tale indennità si utilizza quota parte delle risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'assunzione dei vincitori dei concorsi banditi dalle agenzie, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato a economia di bilancio; in relazione alla corresponsione della predetta indennità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI



4.40

Emendamento Atto Senato 1977

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:


4bis:

1. Al fine di assicurare la massima celerità nella copertura delle vacanze d'organico delle posizioni di livello dirigenziale non generale, le Agenzie Fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali vacanti bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse.
2. Le Agenzie fiscali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, bandiscono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 28, commi 1 e 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, un concorso, per titoli ed esami, riservando al personale da esse dipendente una percentuale non superiore al 40 per cento dei posti, per un numero di posti non superiore a quello dei concorsi cui non si è dato seguito con il comma 1 e comunque tenendo conto delle effettive esigenze degli organici delle Agenzie fiscali, come anche rivisti in base ad una generale ricognizione delle posizioni dirigenziali effettivamente necessarie da effettuarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Il concorso così bandito deve concludersi entro il 31 dicembre 2016.
3. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità selettive e indicati i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale.
L'individuazione dei titoli deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: considerazione dei titoli scientifici, delle pubblicazioni e delle docenze; considerazione dei titoli di studio universitari e postuniversitari e dei titoli ed abilitazioni professionali; valutazione delle attività professionali svolte sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato.
4. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa delle Agenzie fiscali, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, le posizioni dirigenziali vacanti sono assegnate ad interim ai dirigenti, che, in base ai criteri indicati nei seguenti commi, possono delegare le competenze comprese nelle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), d), e), del decreto legislativo 31 marzo

4.41/.

2001, n. 165 a funzionari della terza area, in possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni di anzianità nell'area di appartenenza.

5. L'attribuzione di tali incarichi è disposta, ad opera del dirigente ad interim, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito, sulla base di apposite procedure selettive, per titoli e colloquio, da svolgersi con criteri di trasparenza ed oggettività in linea con quelli stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del Dlgs 165/2001. Gli incarichi così assegnati devono essere conferiti con apposito provvedimento amministrativo specificatamente motivato.
6. Ai funzionari incaricati ai sensi del comma precedente, senza che da tale incarico possa derivare alcun riconoscimento e/o pretesa di ordine giuridico od economico in termini di svolgimento di mansioni superiori, è attribuita, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità—di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a due volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità. Ai funzionari così delegati non spetta alcuna indennità o trattamento di trasferta e trasferimento.


9/7/2015

4.41

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

4-ter. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

D'ALF, GIBIINO, ALICATA, SCOMA



4.42

412

A.S. 1977

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



4.43

AS 1977
Articolo 4.

All'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<4 - bis. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

4.44

Motivazioni

Appare necessario inserire nel testo il rinvio alla norma già contenuta nella legge n. 192/2014 (c.d. Milleproroghe 2015) la quale prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.

AS 1977

Emendamento

ART. 4

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014."

URAS DE PETRIS

Ums

4.45

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:


"4-bis. All'articolo 10, comma 12 septiesdecies, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 dopo le parole " 2 maggio 2014, n. 68 " aggiungere le seguenti "e al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, possono procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti agli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014."

Motivazione

L'emendamento al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali correlate all'attuazione dei processi di riordino delle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, consente alle regioni che hanno sfiorato il patto di stabilità nell'anno 2014 di procedere al rinnovo o conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti numerici corrispondenti ai medesimi incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2014.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto il rinnovo o conferimento di tali incarichi dirigenziali può avvenire unicamente nei limiti numerici di quelli già in essere e, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.46



LUCHERINI

A.S. 1977

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, aggiungere in fine i seguenti commi: «4-bis. Fino al completo assorbimento del personale delle province di cui al presente articolo, sono consentite le sole assunzioni a tempo determinato finalizzate alla sostituzione dei dipendenti impiegati nelle funzioni fondamentali di enti comunali con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

4-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «1. Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità nell'ambito provinciale o sulla base dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»

RICCHIUTI

Ricciuti

4.47

49


EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'art. 1, comma 424, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatarie dei processi di mobilità. La ricollocazione è disposta su base regionale con priorità all'ambito provinciale e/o sulla base dei criteri definiti nell'art. 4 del decreto-legge 90/2014».

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Il processo di ricollocamento del personale soprannumerario delle ex Province per essere attuato nei Comuni necessita di procedure e criteri che lo rendano possibile a partire dall'ambito territoriale cui il Comune deve riferirsi, soprattutto dopo la sentenza della Corte dei Conti che fa riferimento ad un ambito territoriale nazionale. Fare riferimento all'ambito nazionale rende impraticabile il processo di ricollocamento del personale mentre lo faciliterebbe il riferirsi ad un ambito regionale con la priorità all'ambito territoriale provinciale e/o con il criterio dei 50 km ricompreso nell'art 4 del DL 90/14, riguardante i processi di mobilità volontaria ed obbligatoria, che modifica l'art 30 del D.Lgs 165/2001.ato ai nuovi compiti e sfide che le amministrazioni locali hanno di fronte.

4.48

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni".

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.49

A.S. 1977

EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

<<4-bis.-Al comma 424 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, aggiungere al penultimo capoverso il seguente:

Nelle more della determinazione del personale soprannumerario di area vasta, è possibile procedere al reclutamento di personale mediante procedure di mobilità con le seguenti modalità:

1. bando di mobilità da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, Sez. Concorsi e sul sito istituzionale dell'Ente con riserva ai dipendenti a tempo indeterminato degli enti di area vasta ed, in subordine al personale dipendente del comparto, o di altro comparto, purché soggetto alle medesime limitazioni in materia di assunzione;

2. l'assunzione di personale, individuato con le modalità di cui al precedente punto 1, potrà avvenire solo dopo il superamento di apposita prova di idoneità finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.>>

PUPPATO


4.50

A.S. 1977

Emendamento


Art. 4

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il comma 422 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito con il seguente:

"422. Entro il 30 settembre 2015 è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI



4.51

165

EMENDAMENTO**ART. 4**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-*bis* - il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

“422. Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



4.52



~~MOTIVAZIONE- ELIMINAZIONE CRITERI MOBILITA OSSERVATORI REGIONALI~~

~~L'emendamento è finalizzato a svincolare la individuazione del personale soprannumerario destinato alla mobilità dai processi di individuazione delle modalità e criteri attualmente da definirsi in capo agli osservatori regionali. Ciò in ragione del fatto che il lavoro degli osservatori è a tutt'oggi ancora non in linea con le esigenze temporali che hanno gli enti di area vasta in ordine alla necessità di alleggerire gli oneri finanziari del personale non più inserito nella nuova dotazione organica.~~

96

EMENDAMENTI AS.1977

Art.4

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni"»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



4.53

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."

MANDELLI
MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS

Nota: L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.



4.54

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



4.55

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 4

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. All’articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, SERRA, BLUNDO, LEZZI

Montecchi

4.56

AS 1977


Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: *"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."*

Petraglia, Uras, De Petris



4.57


EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”*

Sen. Perrone



4.58

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad estendere anche al personale docente ed agli educatori impiegati nei servizi educativi e scolastici gestiti dagli EE.LL. le deroghe ed il regime speciale attualmente vigente per il personale impiegato nel comparto della scuola statale.

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico.”

Comaroli


4.59


Emendamento

Articolo 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico."»

Sen. Guadagni



4.60

EMENDAMENTI AS.1977

Art.4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera: "f-bis) con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'art. 4, comma 9 e 9 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125."»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

4.61

Emendamento n. 2

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4bis: all'art. 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, il comma 3 è così riformulato: "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente, il cui impiego rispetto alle annualità dal 2011 al 2013 resta escluso dall'ambito di applicazione dei commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

MARGIOTTA



4.62

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 2, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, al comma 1-bis, dopo le parole: "personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi." aggiungere il seguente periodo: "Deve essere data priorità di assegnazione nel coprire il fabbisogno di personale amministrativo degli uffici del Giudice di Pace al personale in soprannumero delle amministrazioni provinciali."

COLLINA



4.63

2

1

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'art. 1, comma 450, della legge 190/2014 aggiungere dopo le parole *"....nell'anno precedente alla fusione"* le seguenti *"..oppure al valore medio del triennio precedente..."*

DEL BARBA, SANTINI




4.64

A.S. 1977
EMENDAMENTO
Art. 4.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

<<4-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 160, e successive modificazioni.>>

MIRABELLI


4.65

Emendamento n.24

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4bis: il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

"Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente"

MARGIOTTA



4.66

AS 1977 .


EMENDAMENTO

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente;

4-bis. All'art. 6, comma 1 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni in Legge 11/08/2014 n. 114 sostituire la parole "*per una durata non superiore ad un anno*" con le seguenti: "*per una durata non superiore a tre anni*".

Bisinella Bellot Munerato



4.67

A.S. 1977


EMENDAMENTO

Art. 4

Aggiungere infine il seguente comma:

<<4-bis. Gli enti locali di cui all'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.>>

CUOMO



4.68

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 105, della legge n. 56 del 2014, capoverso articolo 32, lettera c), comma 5 ter, sostituire il primo periodo con il seguente: "5-ter-. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, anche rimodulando le indennità di funzione dei segretari comunali dei comuni facenti parte dell'unione in relazione alle maggiori funzioni svolte da quello di cui si avvale il Presidente, e contestualmente prevedendo una riduzione dell'orario degli altri segretari comunali nei singoli comuni associati"

DEL BARBA



4.69

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le Regioni che risultino inadempienti al 1° gennaio 2016 sono tenute a farsi carico degli oneri finanziari relativi al personale dipendente delle province che garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 89."

COLLINA



4.70

71

2

A.S. 1977

EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere infine il seguente:

<<4-bis. Non si applica il blocco delle assunzioni per i comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno predisposto il piano di riorganizzazione del personale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.>>

MATTESINI
[Handwritten signature]

4.71

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30-ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016» e alla fine dell'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole «nonché in deroga al divieto di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89».

ORRU'



4.72

72

AS 1977

Emendamento

ART. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico conferito. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni possono essere conferiti esclusivamente ai soggetti già lavoratori privati collocati in quiescenza per i quali il cumulo tra prestazioni previdenziali e corrispettivo per collaborazioni o incarichi non superi i 240.000 euro lordi annui. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Le amministrazioni interessate conferiscono gli incarichi e le collaborazioni di cui al presente comma nel limite delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

URAS
V.M.

4.73


EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, eliminare le parole : "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"."

Sen. Perrone



4.74

Motivazione

~~La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente.~~


EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: “557-quinquies. *Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, a decorrere dal 1° gennaio 2015, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione*”. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.”

Sen. Perrone



4.75

Motivazione


L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.

ARTICOLO 4

do po il comma 4 aggiungere.

4 bis Al primo periodo del comma 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, eliminare le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: "per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti".

MARGIOTTA



4.76


EMENDAMENTO

ART. 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia".»

MANDELLI, CERONI, D'ALI', FLORIS



Nota: La proposta di modifica risulta motivata da palesi esigenze di risparmio e contenimento dei costi. Inoltre, tale modifica è fortemente richiesta dalle amministrazioni locali e risponde alle nuove esigenze scaturite dal recente assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo grado.



4.77

12

A.S. 1977

Emendamento

Art. 4

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia"."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

4.78

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“5. All'articolo 98, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine il seguente periodo: “Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia”.”

Comaroli


4.79

EMENDAMENTO

Art. 4

All'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"5. All'articolo 1 bis del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole "nonché alle IPAB" sono aggiunte le seguenti:

"ed alle Unioni di Comuni"."

Sen. Perrone

4.80

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile al fine di rendere coerente la normativa, ormai datata, in materia di contributi agli Enti locali per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali con il mutato quadro legislativo in materia di associazionismo.

Ad oggi infatti, i Comuni di minori dimensioni demografiche sono tenuti a gestire le funzioni fondamentali in maniera associata attraverso la costituzione di Unioni di Comuni; ovviamente, nel realizzare i percorsi associativi, i Comuni stanno trasferendo il proprio personale alle Unioni.

Si rende pertanto indispensabile inserire anche le Unioni di Comuni tra gli Enti destinatari dei rimborsi.

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi e non necessita di coperture in quanto l'ammontare delle risorse destinato a tali rimborsi resta immutato, cambiando solo i soggetti destinatari degli stessi, ossia non più i Comuni ma le Unioni a cui il personale viene progressivamente trasferito dai Comuni stessi.

EMENDAMENTO**ART. 4**


Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

MANDELLI

CERONI

D'ALI'


**MOTIVAZIONE - PERSONALE SOCIETA' PARTECIPATE**

Il processo in atto di riordino delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone un'organizzazione più snella e funzionale all'esercizio delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge, comporta spesso la liquidazione o il riordino di società partecipate dalle Province.

Occorre prevedere dei meccanismi di garanzia e di solidarietà per il personale di queste società che è restato senza un impiego prevedendo una corsia preferenziale per l'assunzione presso altre società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

4.81

92

EMENDAMENTO

ART. 4 – Disposizioni in materia di personale

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

4.82

ART. 4 – Disposizioni in materia di personale

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

^{4 bis} 4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

BRUMI 

MOTIVAZIONE

~~Il processo in atto di riordino delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone un'organizzazione più snella e funzionale all'esercizio delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge, comporta spesso la liquidazione o il riordino di società partecipate dalle Province.~~

~~Occorre prevedere dei meccanismi di garanzia e di solidarietà per il personale di queste società che è restato senza un impiego prevedendo una corsia preferenziale per l'assunzione presso altre società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.~~

4.83

ARTICOLO 4

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

(C

4bis

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

MARGIOTTA



4.84

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Ferma restando la competenza regionale in materia di unioni di comuni, gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni in vista della riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata, individueranno ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, nonché abitati da significative minoranze linguistiche riconosciute da legge statale. A tale scopo lo statuto può istituire organismi di coordinamento, all'interno dei quali le cariche sono esercitate a titolo gratuito, collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, lo statuto che istituisce le suddette zone può prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. In fase di prima applicazione si possono considerare zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del testo unico».

PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI, LONGO Fausto Guilherme, BATTISTA, LANIECE, DALLA ZUANNA


Panizza, Palermo, Fravezzi, Longo, Battista, Laniece, Dalla Zuanna

4.0.1

A.S. 1977 - Emendamento all'art. 4
dopo l'art. 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis
(Disposizioni in materia di personale delle società partecipate
dalle province e città metropolitane)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società o degli enti partecipati dalle province e città metropolitane che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento delle funzioni in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento la messa in liquidazione, si applicano le disposizioni previdenziali vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a condizione che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
2. Il restante personale che non rientra nelle previsioni di cui al comma 1 è ricollocato in mobilità presso società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con priorità rispetto alle procedure previste dall'art. 1, commi 563 e 567, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. A tale fine non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzioni previste dalla vigente normativa.


LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ASTORRE, CIRINNA,
MATURANI, MOSCARDELLI, PARENTE, RANUCCI, SCALIA, SPILABOTTE, SPOSETTI, TOCCI, VALENTINI

4.0.2

178

Emendamento

Articolo 4


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 4-bis

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale dirigenziale>>.



Sen. Mancuso

Sen. Galdani

4.0.3

AS1977

Emendamento

Art.5

Sopprimere l'articolo 5

BRUNI

Bruni


5.1

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimerlo


 De Petris, Uras

5.2

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Sopprimere l'articolo.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

~~5.3~~

5.3

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo 5

Arrigoni
Candiani

~~12.4~~



5.4

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sopprime l'articolo 5

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimere l'articolo 5

DEL BARBA, PIGNEDOLI, CALSO



5.6

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sopprimerlo

RUTA 

RICCHIUTI 




5.7

EMENDAMENTO

ART. 5

Sopprimere l'articolo.

CERONI



MANDELLI

D'ALI'



5.8

EMENDAMENTO

Sopprimere
l'articolo

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis. Sopprimere l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015".~~

DE PIN, PEPE

DePin

5.9


AS 1977

Emendamento

Art. 5

Stralciarlo

De Petris Uras

5.10

EMENDAMENTO-

ART. 5

5.11

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n.56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 89, e commi 92 e 96 lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo del ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".

2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:

a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.


b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n.190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera b), è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.



4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.11

182

EMENDAMENTO


ART. 5

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera a), della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, per il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire in ambito provinciale e metropolitano le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio di controllo del ciclo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è istituito presso il Corpo forestale dello Stato, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un ruolo speciale ad esaurimento dove può confluire il personale appartenente ai Corpi e servizio di Polizia Provinciale che svolge le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n.65.
2. Il personale interessato può presentare apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL "Regioni e Autonomie locali".
3. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 2 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n.190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.
4. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 3, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.
5. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.12



EMENDAMENTO

ART. 5

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«ART. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, e commi 92 e 96, lettera a) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni e conseguente destinazione del personale impiegato sulle funzioni amministrative trasferite per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in linea con l'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire nell'ambito delle rispettive Regioni le attività di vigilanza e controllo del cielo dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di tutela del territorio, transita in apposito servizio di vigilanza organizzato in specifici ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui sopra, il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze."

AMIDEI



5.13



183

5.14

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali", per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

CERONI



56

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56; di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione.

CERONI



5.15

57

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

CERONI



5.16



Emendamento

Art. 5

5.17

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.


2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. "

De Petris Uras


5.17

Emendamento

Art. 5

5.18

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.


3. Ai fini della copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, a decorrere dal 2016, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dai commi precedenti, le amministrazioni regionali devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri. Eventuali maggiori oneri, che dovessero conseguire, devono essere compensati mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'ambiente e del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di



bilancio. "

 Da Petris Uras

5.18

5.19



AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi

locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia-Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo."

CERONI



5.19

SS

S. 1977

Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

5.20

Sostituire l'articolo con il seguente:


«1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 GENNAIO 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme



113

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 5 Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 GENNAIO 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro SEI MESI dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo. "

Candiani

5.21

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Misure in materia di polizia provinciale)


"1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLO, FABBRI, MANASSERO



5.22

223

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1 gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del D.P.R. 616/77, degli artt. 19, 27 e 29 legge 157/92 e dell'art. 31 del R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.
2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.
3. Le regioni riorganizzano territorialmente i servizi di polizia provinciale tenendo in considerazione le aree metropolitane di cui all'articolo 1 comma 1 e le province montane di cui all'art. 1 comma 3 della legge 56/2014

DEL BARBA



5.23

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale , per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza."

Candiani



5.24

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :


"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza." "

De Petris, Uras



5.25

AS 1977

Emendamento

Art. 5


Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuiti alle Regioni o alle rispettive agenzie di protezione ambientale, con il trasferimento alle medesime del relativo personale, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza." "

 De Petris, Uras

5.26

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:


"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno."

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



5.27

Emendamenti A.S. 1977

ART.5

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno..”

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI

de tan


5.28

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Proporre comma~~, aggiungere il seguente: "2-bis. Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il seguente: "Sono attribuite alle Regioni le funzioni di polizia municipale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente che sono esercitate tramite le agenzie regionali di protezione ambientale. A tal fine le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio di tali compiti".

DE PIN, PEPE



5.29

Emendamenti A.S. 1977

ART.5


Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.
2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.,"

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, CATALFO, MANGILI



5.30

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Depo il comma 2, aggiungere il seguente:~~ "Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il seguente: "Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente".

DE PIN, PEPE

DePin

5.31

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale . "

De Petris, Uras

5.32

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente "2 bis".~~ Sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015, con il seguente: "Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale".

DE PIN, PEPE

De Pin

5.33

EMENDAMENTI AS. 1977

Art.5


Sostituire l'articolo 5 con il seguente :

"Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, le Regioni si avvalgono del personale attualmente in forza presso i corpi e servizi di polizia provinciale chiamati ad assicurare funzioni di polizia ambientale ed il presidio del territorio rurale ed extraurbano.
2. Il personale di cui al comma 1 transita, unitamente alle risorse strumentali e finanziarie e con le relative qualifiche di polizia stradale giudiziaria e pubblica sicurezza in atto possedute alle agenzie regionali di protezione ambientale ."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI



5.34


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale . "

Candiani


5.35

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia

provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale , di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane"

De Petris, Uras

5.36

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo accordo della Conferenza Stato-Regioni, sono determinati criteri omogenei per l'assegnazione del personale dei corpi e servizi di polizia provinciale a strutture regionali o di area vasta, per lo svolgimento dei compiti di polizia ambientale, di vigilanza-ittico venatoria e presidio delle aree rurali ed extraurbane"

Candiani

5.37

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. "Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria".

 De Petris, Uras

5.38

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :


"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. "Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria".

De Petris, Uras



5.39

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

SOSTITUIRE L'ARTICOLO 5 CON IL SEGUENTE

Articolo 5

"Le agenzie regionali di protezione ambientale si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento delle funzioni di presidio del territorio rurale, polizia ambientale ed ittico-venatoria"

Candiani

5.40

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale."

De Petris, Uras



5.41

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :


"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposta l'integrazione dei corpi e servizi di polizia provinciale e metropolitana con le strutture di polizia statale proposte ai compiti di tutela ambientale."

De Petris, Uras



5.42

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI


EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali"

Candiani



5.43

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

"Il personale di polizia provinciale può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate,

ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali"


De Petris, Uras

5.44

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane."

De Petris, Uras



5.45

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI


EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire l'intero articolo con le parole:

"Le funzioni di polizia locale correlate ai compiti di cui all'art. 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 rientrano tra le quelle fondamentali delle province e delle città metropolitane."

Candiani



5.46

Emendamenti A.S. 1977

ART.5


Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56.)

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "*f-bis*) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "*f-bis*) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."

LEZZI, BULGARELLI, CRIMI, MANGILI, CATALFO



5.47

AS 1977

Emendamento

Art. 5


Sostituirlo con il seguente :

"

Art.5

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014,n. 56)

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."


De Petris, Uras

5.48


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente: Art. 5 – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente."

Candiani



5.49

EMENDAMENTO

Art. 5

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:~~ ^S sostituire l'articolo 5 del decreto legge n. 78/2015 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: "f-bis). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente;
2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis). polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria a tutela dell'ambiente".

DE PIN, PEPE

De Pin

5.50

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 5
(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Il personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale transita, fino ad esaurimento e mantenendo un ruolo autonomo e gerarchicamente subordinato, al Corpo forestale dello Stato, al fine di garantire il mantenimento dell'unitarietà delle professionalità e delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni di polizia attualmente svolte in campo ambientale; agroalimentare e di prevenzione e repressione delle condotte illecite.
2. La disposizione di cui al comma 1 si attua conformemente a quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni per quanto di propria competenza e coerentemente alle disposizioni di cui agli articoli 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 117; comma 2, lett. h), della Costituzione.
3. Al Corpo Forestale dello Stato confluiscono altresì le risorse finanziarie e strumentali per le spese di personale e funzionamento dei servizi.
4. Al personale di cui ai commi precedenti spettano le funzioni attualmente svolte dalla polizia provinciale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
5. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

RUTA 

RICCHIUTI 

5.51

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

Sostituire l'articolo con il seguente :

Art. 5.

(Misure in materia di polizia provinciale)

1. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo le modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI




5.52

EMENDAMENTO

ART. 5

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela e controllo dell'ambiente e dei servizi turistici, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1 comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare il Corpo di polizia turistica è competente per la raccolta e gestione dei reclami presentati dai turisti italiani e stranieri inerenti la scarsa prestazione dei servizi o il comportamento inadeguato dei dipendenti delle imprese turistiche, nonché l'irrogazione delle sanzioni ai sensi delle norme vigenti in materia di abbandono di rifiuti di piccole dimensioni".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



5.53

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente: << 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, ed il relativo personale amministrativo, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale e supporto amministrativo ad esse legato, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n.190.>>

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: "svolgimento di funzioni di polizia locale" aggiungere le seguenti: "e servizi amministrativi direttamente collegati."

COLLINA



5.54

FS

1

EMENDAMENTO

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, previo l'espletamento di apposito corso di formazione e secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

DE PIN, CARIDI, PEPE

De Pin

5.55

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“Ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 199, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell’ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l’assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita presso ciascuna regione la Polizia Ambientale Regionale.”

De Petris Uras



5.56

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. "Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 e fermo restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale."

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Nugnes

5.57

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.";
- b) Al comma 2, sopprimere la parola "relativa";
- c) Al comma 3, aggiungere infine le parole : “, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.”

Uras De Petris

5.58

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Comma 89 della legge 7 aprile 2014, n.56."


Conseguentemente,

al comma 2 la parola "relativa" è soppressa

Motivazione

La proposta emendativa interviene sulla norma che disciplina il passaggio nei ruoli di polizia municipale del corpo della polizia provinciale. Tale passaggio determinerebbe la dispersione del patrimonio di competenze e funzioni in materia di tutela ambientale. Con tale proposta si intende preservare il personale di polizia provinciale in capo agli enti di area vasta, comunque, nel caso di transito in altri enti, la salvaguardia delle funzioni

LUCHERINI




5.59

A.S. 1977

Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56."



BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

5.60

EMENDAMENTO

ART. 5



Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».
- 2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
 - «1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 - 1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
- 3) Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

MANDELLI, CERONI, D'ALI, FLORIS, PELINO

Nota: L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

5.61 10

EMENDAMENTO**ART. 5**

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:


«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

MANDELLI
CERONI
D'ALI'



5.62



88

MOTIVAZIONE - RIORDINO POLIZIA PROVINCIALE

Questa disposizione si pone il problema del riordino della disciplina della polizia provinciale a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/14 e dell'Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014.

Il Governo, dopo aver valutato diverse soluzioni, prevede la possibilità di trasferire il personale dei corpi e servizi di polizia provinciale agli enti locali (comuni singoli ed associati) per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale nei limiti delle disponibilità delle loro dotazioni organiche e dei loro fabbisogni di personale, anche in deroga ai limiti di spesa e alle assunzioni vigenti.

La disposizione prevede, altresì, il blocco totale delle assunzioni di personale di polizia municipale da parte dei Comuni (anche a tempo determinato) fino al totale assorbimento del personale da trasferire.

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo agli enti di area vasta (città metropolitane e province) la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

I sindaci e gli amministratori locali, nell'ambito delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane, possono individuare chiaramente il personale da trasferire e il personale che resta negli enti di area vasta per garantire la continuità dei servizi di vigilanza essenziali per i territori.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale.

5.62



89

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: "In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti: "Ferre restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ".

Conseguentemente:

- *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

- *al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».*



LAI, CUOMO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI

5.63

260

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole «in relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

e conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

e alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE,
VERDUCCI, SAGGESE

lai

5.64

160

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».


SEN GUALDANI

SEN ROSSI

5.65

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

ARTICOLO 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».


Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

Comaroli


5. 66

Emendamento

Articolo 5

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- Al comma 1, sostituire le parole: «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b)».

- Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

- Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» aggiungere le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale, temporaneo o eccezionale, come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

5. 67

Sen. Gualdani


Scalabrino

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le seguenti parole: «Ferme restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Sen. Perrone



5.68

Emendamento A.S. 1977

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole: << di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n.65>> inserire le seguenti:
<<, fatta eccezione per la polizia provinciale di Rovigo,>>.

Munerato Bellot, Bisinella
Bellot P. Bin

5.69

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, dopo le parole: "di propria competenza" inserire le seguenti:

"e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge".

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite.


PICCOLI




MARIN



MANOZZI



5.70

S. 1977


Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole: "relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza", inserire le seguenti: "e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized monogram, possibly 'F.L.'. The signature on the right is more legible, appearing to read 'Longo' followed by a flourish.

5.71

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole: "relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza" inserire le seguenti: "e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle province montane di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge,".

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.72

220

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5 comma 1 dopo le parole "di propria competenza" aggiungere le seguenti " e le attribuzioni attualmente spettanti ai corpi delle provincie montane di cui all'articolo 1 comma 3 della medesima legge".


Crosio

5.73

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole da: "transita nei ruoli" fino alla fine del comma, con le seguenti:


"continua a svolgere le funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali di tutela dell'ambiente presso l'ente di appartenenza o altra amministrazione o forza di polizia, ai quali tale funzione è attribuita a seguito del predetto riordino".

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PICCOLI




MARIN



5.74

MANDRELLI



104

-A.S.-1977

Emendamento

art. 5

Al comma 1 sostituire le parole: <<transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>> con le parole: <<continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino.>>

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3

MATTESINI



5.75

5

AS 1977


Emendamento

Art. 5

Al comma 1 sostituire dalle parole "transita nei ruoli degli" fino alla fine del comma, con le seguenti : "continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino"

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3

Petraglia Uras De Petris



5.76

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: << nei ruoli degli enti locali>> aggiungere le seguenti: << nei ruoli della regione per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana, per i compiti di tutela faunistica, di presidio del territorio rurale, di vigilanza ittico-venatoria, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché nei ruoli degli enti locali, su richiesta dei medesimi,>>

Conseguentemente:

a) al comma 2, dopo le parole: << nei ruoli>> aggiungere le seguenti: << della regione o>>;

b) al comma 3, dopo le parole: << è fatto divieto>> aggiungere le seguenti: << alle regioni e>>;



CALEO, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, MANASSERO, VACCARI, VALDINOSI, PUPPATO, GUERRA, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI

5.77

221

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 al comma 1, dopo la parola <<transita>> inserire le seguenti parole << , nel rispetto delle specifiche funzioni e delle competenze proprie degli operatori in servizio, >>.

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.78

Motivazione:

con il presente emendamento si tutela la professionalità e le funzioni proprie del personale avviato al transito di cui all'articolo, in particolare le funzioni di tutela ambientale attualmente in capo alle Province.

EMENDAMENTI AS 1977 – ENTI LOCALI

Art. 5

Al comma 1, dopo le parole “nei ruoli degli enti locali”, sono aggiunte le seguenti: “, comprese ASL e ARPA qualora sussista un profilo convalidato di effettiva esperienza nel settore ambientale,”

FUCKSIA

Fucksia


5.79

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 1, sostituire la parola: "municipale", con le seguenti: "ambientale e turistica".

COMPAGNONE, SCAVONE, G. MAURO, PUPPATO



5.80

AS 1977

EMENDAMENTO

Art. 5

Al comma 1, sostituire la parola "municipale" con la seguente: "ambientale".

DE PIN, CARIDI, PEPE

Defin

5.81

AS 1977

EMENDAMENTO


ART. 5

Al comma 1, sostituire le parole da "per lo svolgimento" fino alla fine del comma con le seguenti:

"conservando la propria autonomia ovvero in una polizia ambientale strutturata, con un'organizzazione nazionale o regionale."

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

AMIDEI



5.82

186

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 1, dopo le parole "funzioni di polizia municipale" inserire le seguenti: "e degli enti di area vasta, prevedendo anche la possibilità di associazioni tra comuni limitrofi finalizzata al loro svolgimento". Conseguentemente, dopo le parole "n. 190" inserire le seguenti: "in quanto applicabili"

Sen. Arrigotti


Sen. Comardi, ...

5.83

Emendamento A.S. 1977

Art. 5

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: << Considerata la peculiarità del territorio del Polesine, è fatta salva la polizia provinciale di Rovigo.>>.

Munerato, Bellot, Bisinella


5.84

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

<<1-bis. Con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001.

Conseguentemente:

- sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e dell'programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

- Sostituire il comma 3, con il seguente:

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.>>

DEL BARBA



5.85

209

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. con le medesime modalità di cui al comma precedente lo stesso personale può altresì transitare nei ruoli ispettivi e controllo titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria facenti parte delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.86

EMENDAMENTO

ART. 5

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le province e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Il personale non ricollocato, anche a seguito del riordino delle funzioni da parte delle leggi regionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito ai comuni, singoli o associati. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, le province e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Sen. Perrone



5.87

Motivazione

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento di una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo alle città metropolitane e alle province la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.


Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di polizia provinciale di carattere stagionale e per esigenze di carattere temporaneo e stagionale. Infine, in coerenza con il disposto dell'art. 1, comma 424 della legge n. 190/2014, si chiarisce la possibilità di portare a conclusione l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico, collocati in graduatorie approvate prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Il comma 2 è così sostituito:

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti Locali e delle altre amministrazioni dello Stato avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque, per gli enti locali, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI


5.88

A.S. 1977

Art. 5

Al comma 2, sopprimere la parola "relativa".

LAI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LAI'.A handwritten number '5.89' in black ink, positioned in the lower right quadrant of the page.

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5

Sopprimere il comma 3

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni


Di Maggio

5.90

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5, sopprimere il comma 3;

Comaroli 

5.91

EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Sopprimere il comma 3 .

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

5.92

EMENDAMENTO

ART. 5

Sopprimere il comma 3.

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - L'attuale formulazione impedisce l'assunzione di personale a tempo determinato per le funzioni di polizia locale indispensabile ai Comuni turistici per affrontare la stagione turistica e permettere lo svolgimento della delicata funzione. Del resto non appare realistico che personale assunto a tempo indeterminato possa essere assunto a tempo determinato.

5.93

56

EMENDAMENTO

ART. 5

5.94 AS 1977


Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2-bis, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2-bis predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2-bis non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2-bis, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."

MANDELLI



Nota: La previsione del divieto, a pena di nullità, di reclutare personale di polizia locale con qualsivoglia tipologia contrattuale potrebbe indurre i comuni a reclutare personale a tempo indeterminato anche se il loro specifico fabbisogno è solamente temporaneo (ad es. per i comuni turistici che facevano ricorso a contratti stagionali) oppure a rinunciare al servizio proprio alla luce del differente fabbisogno.

EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Gli Enti Locali a spiccata vocazione turistica, fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, possono procedere a reclutare personale stagionale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale secondo le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

5.95

AS1977

5.96


Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<<3. Fatte salve le immissioni nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1 gennaio 2015 e fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO



Motivazione:

Emendamento utile a chiarire la corretta applicazione del comma 3 dell'art. 5 del DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, n° 78 e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190. - Art. 1 - comma 424

.....omissis...

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.....omissis.....

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.97

Motivazione:

~~Nelle more della piena attuazione delle norme di cui al comma 1, al fine di evitare che proprio nel periodo estivo gli enti locali si trovino privi di personale per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, mediante l'emendamento si concede la facoltà di assumere personale nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse disponibili.~~

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5 sostituire il comma 3 con il seguente

<< 3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, gli enti locali possono, nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, reclutare personale con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.98

Motivazione:

Nelle more della piena attuazione delle norme di cui al comma 1, al fine di evitare che proprio nel periodo estivo gli enti locali si trovino privi di personale temporaneo per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, mediante l'emendamento si concede la facoltà di assumere personale nei casi di comprovata necessità e nei limiti delle risorse disponibili.

AS 1977
Emendamento

Art. 5

1. Il comma 3 così sostituito:

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali e alle altre amministrazioni dello Stato a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale e di ispezione e controllo.



ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.99

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 5, comma 3, inserire prima delle parole "Fino al completo" le parole "A decorrere dal 1° Gennaio 2016"

Comaroli


5.100

AS 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, dopo le parole “e’ fatto divieto agli enti locali”, inserire le seguenti” con eccezione delle citta’ a vocazione turistica,”.

Stefano Uras



5.101

S. 1977


Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Emendamento

Articolo 5

Al comma 3, sostituire le parole: "con qualsivoglia tipologia contrattuale", con le seguenti: "a tempo indeterminato".

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, appearing to be 'F. Longo'. The second signature is on the right, appearing to be 'Fausto Guilherme Longo'.

5.102

EMENDAMENTI AS.1977

Art. 5

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e 9 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.»

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

5.103

A.S. 1977

Art. 5

-Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: “, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.”

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI,
SPOSETTI, PEZZOPANE



5. 104

AS1977

Emendamento

Art.5

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole "polizia locale" sono aggiunte le seguenti : << **fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.**>>

BRUNI, DI MAGGIO

Bruni

Di Maggio

5.10.15

Motivazione

impedire a tutti gli enti di assumere non è pensabile, soprattutto ove si tratti di enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2015. Per tale motivo l'ultimo emendamento è finalizzato a delimitare l'ambito applicativo a livello di singola Regione.

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (AS 1977)**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO


All'articolo 5, comma 3, dopo le parole "polizia locale" sono aggiunte le seguenti:

"fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1 gennaio 2015, nonché per l'esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni."

Motivazione

Tale proposta emendativa intende impedire a tutti gli enti di assumere, specie ove si tratti di enti virtuosi che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2015. Essa è pertanto finalizzata a limitare l'ambito applicativo a livello di singola regione.

LUCHERINI



5.106

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, dopo le parole: "polizia locale", aggiungere le seguenti: "fatte salve le assunzioni dei vincitori di concorsi di graduatorie approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge"

PAGLIARI



5.107

77

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, dopo le parole "polizia locale" aggiungere le seguenti: ", fatti salvi gli effetti delle procedure concorsuali già concluse."

CARIDI

Caridi

5.108

A.S. 1977-
Emendamento
Art. 5

Al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato a cui sono destinate le risorse per l'anno 2014"

VACCARI, BERTUZZI,



5.109



AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'art 5 comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "ad eccezione dei contratti a tempo determinato utilizzati per il rafforzamento delle attività di sicurezza durante la stagione turistica per i comuni che ne motivino la necessità.

 Comaroli

5.110


EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, dopo le parole " divieto di qualsivoglia tipologia contrattuale ", aggiungere le seguenti:

" , ad eccezione delle assunzioni effettuate col ricorso ai proventi di cui all'art. 208 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,"

MANDELLI



5.111

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, dopo la parola: <<locale>> aggiungere le seguenti: <<, escluse le assunzioni previste dalla normativa vigente per esigenze stagionali e dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.>>

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

<<3-bis. Le disposizioni del comma 3 non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non presentino posti vacanti nella dotazione organica del Corpo o servizio di polizia locale.>>

SANTINI, FILIPPIN, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.112

EMENDAMENTO

ART. 5

Al comma 3, infine, inserire il seguente periodo:

“fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni”


SEN GUALDANI
SEN ROSSI

5.113

EMENDAMENTI AS.1977

Art.5

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

"tranne che nel caso in cui l'ente locale debba fronteggiare problematiche temporanee di tipo stagionale o legate ad eventi di natura calamitosa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno".

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



5.114

EMENDAMENTO

ART. 5


Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: "fatti salvi i concorsi e le procedure di selezione e mobilità già bandite alla data del 30 giugno 2015".

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-bis, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3-bis predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3-bis non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3-bis, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma."

MANDELLI



~~Nota: come il precedente, il presente emendamento è volto alla tutela dei piccoli comuni turistici e a quelli che devono far fronte ad esigenze di servizio.~~

5.115

168

A.S.1977

Emendamento

Art.5

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

DEL BARBA



5.116

198

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo : "Sono fatte salve le assunzioni di vincitori di concorso relative a graduatorie pubblicate alla data di entrata in vigore della presente Legge"



CUOMO

5.117

70


EMENDAMENTO

ART 5

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'art 12, comma 3 lett b) del Codice della Strada, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla L. 890 del 1982."

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI



Motivazione - Si intende colmare una possibile lacuna e fornire una possibilità concreta di azione agli Enti locali. Infatti il DL 78/2015, decretando da un lato il transito delle Polizie Provinciali nelle Polizie Municipali e dall'altro non consentendo margini finanziari in materia di spesa per viabilità e sicurezza stradale potrebbe generare l'impossibilità di esercitare e garantire in maniera adeguata la funzione fondamentale di cui alla L.56 del 2014 art. 1 comma C.44 punto D "viabilità e mobilità". Tale delega potrebbe essere attuata infatti solo in maniera estremamente parziale, laddove venissero meno il controllo delle strade, la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e/o lavori sulle strade, l'azione preventiva dell'incidentalità con la possibilità di reprimere le trasgressioni in materia di velocità di cui l'art. 142 del Codice della Strada Decreto Legislativo 285/92. Le somme introitate derivanti dalle attività di controllo della velocità ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada devono infatti essere utilizzati tra l'altro per l'ammodernamento della sicurezza stradale, la manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, la sistemazione del manto stradale, la tutela degli utenti deboli, consentendo così di generare una gestione virtuosa della partita che assommi prevenzione e sviluppo di azioni a tutela degli utenti deboli.

5.118

JSS

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente comma:

<<3-bis. L'espletamento dei servizi di polizia stradale degli enti di area vasta viene esercitato dal personale di cui all'art. 12, comma 3, lettera b), del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, che può procedere alla notificazione degli atti ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 890 del 1982.>>


MIRABELLI


5.119

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro l'anno, si provvede, per il 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.120

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 1977

ART.5

Aggiungere , in fine, il seguente comma :

3-bis. Al fine di potenziare le attività di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico nonché della prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare, quota parte del personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, può transitare nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI


Nugnes

5.121

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'art. 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n.228.


DARIO DI BIAGIO
GUALDANI

5.122

AS 1977
Emendamento
Art. 5

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-*bis* Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti finalizzati alla riforma della legge 7 marzo 1986, n.65, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) nuovo inquadramento della Polizia Locale, come Forza di Polizia ad ordinamento civile;
- b) conseguente inserimento della Polizia Locale nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con superamento dei limiti spazio-temporali della qualifica di polizia giudiziaria;
- c) rientro nella disciplina pubblicistica del contratto di lavoro, equiparazione dei profili previdenziali ed assistenziali a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato;
- d) armonizzazione dei compiti, delle funzioni, delle qualifiche e delle strutture della polizia locale, quale forza di polizia ad ordinamento civile, che ne rispecchi le nuove esigenze funzionali e strumentali, con particolare riferimento ai patti per la sicurezza.

I citati decreti legislativi sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali della Polizia Locale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante iscrizione di corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ALDO DI BIAGIO
GUALDANI

5.123

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tutti i corpi di polizia locale operanti nelle città metropolitane e nei capoluoghi di regione, fermo restando il proprio ordinamento, sono considerate tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n.121 del 1981 volte alla tutela dell'ordine pubblico.»

Sen. Gualdani



5.124

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: " e soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "nonché verso gli operatori di polizia locale".»

Sen. Galdani



5.125

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale dopo le parole: "ente di appartenenza," sono inserite le seguenti:" gli ufficiali e sottoufficiali dei corpi di polizia locale,».»

Sen. Gualdani



5.126

A.S. 1977

Emendamento


Art. 5

3

Dopo il comma ~~II~~, aggiungere il seguente:

3 *II-bis.* All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "che comunque abbia maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2015".

FINOCCHIARO, TOMASELLI



~~5.127~~


5.127

99

Emendamento A.S. 1977

Art. 5

Aggiungere, in fine, il seguente comma: ^{3-bis} <3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per la regione Veneto>>.

Munerato, Bellot, Bisinella


5.128

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<<Art.5-bis.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza. I predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo, ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità, graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. E' corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.0.1

173

A.S. 1977

Emendamento


Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<< Art. 5-bis.

1. Ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita.

SANTINI, FEDELI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI



5.0.2

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Regione Siciliana e per il superamento del precariato)

1. Nella Regione Siciliana, negli enti territoriali compresi nel territorio della stessa e negli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 6 quater e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applicano, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi, fino al 31 dicembre 2017.

2. Permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui al comma 1, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti aventi i requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n. 125, può essere disposta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 per le finalità di cui al presente comma e di cui al successivo comma 4, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno e in deroga ad ogni altro limite o divieto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il complesso delle spese per il personale è calcolato al netto del contributo erogato dalla Regione per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato con verifica ultimata tenendo conto di dati omogenei. La proroga è disposta in relazione ai posti di dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale del fabbisogno, per tutto il personale, anche se in numero superiore rispetto alle possibilità occupazionali a tempo indeterminato, che risulti aver titolo a partecipare alle procedure concorsuali programmate avendo i requisiti di anzianità prescritti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche ed integrazioni in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e i requisiti di accesso. Per i soggetti che prestano servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata esclusivamente all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle more del completamento del processo di riforma dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità delle funzioni delle ex province regionali nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al primo periodo del presente comma. Ridefinite le funzioni con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, la prosecuzione dei rapporti è disposta dall'organo competente dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane entro sessanta giorni dall'insediamento, per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al presente articolo. Non trovano applicazione le disposizioni di cui articolo 1, commi da 421 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le relative disposizioni legislative di attuazione.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione, per quanto non rinviato dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, primo e secondo periodo e comma 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, primo, terzo e quinto periodo e 5-quater, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e di cui all'art. 1, comma 562, secondo periodo, della 27 dicembre 2006 n. 296 e alle procedure di mobilità di cui

agli articoli 30, comma 2 bis e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti di cui al comma 1 procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ai posti di dotazione organica, anche rimodulata ma ad invarianza di spesa teorica, vacanti alla data del 31 dicembre 2014. Il personale non dirigenziale, avente i requisiti di anzianità di cui all'articolo 4, commi 6, primo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che presta servizio presso enti che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o presso enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, può partecipare ad una procedura selettiva indetta ai sensi dello stesso comma 6, da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Decorso il periodo speciale transitorio di cui al comma 1, le graduatorie definite in esito alle medesime procedure, in deroga al limite finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono utilizzabili dalle rispettive amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato del personale idoneo all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, commi 6 o aventi i requisiti di cui al comma 6-quater e di cui al comma 8 dello stesso articolo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fino al 31 dicembre 2018 nei limiti dei posti di dotazione organica vacanti e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5. I lavoratori che al termine del periodo speciale transitorio di cui al comma 1 non risultino idonei all'esito delle procedure selettive di cui all'articolo 4, comma 6, per le finalità di cui al periodo precedente, sono inquadrati nella categoria più elevata prescritta dal rispettivo ordinamento per l'accesso ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni previa prova di idoneità non avente natura emulativa.

5. Fermo il rispetto del patto di stabilità interno, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 4, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il complesso delle spese per il personale sono calcolate in conformità al disposto di cui al precedente comma 2, primo periodo. Per le finalità di cui al comma 4, non si applicano, la sanzione di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo, dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Dal 1 gennaio 2019 il rapporto di lavoro dei lavoratori che al 31 dicembre 2018 non trovano collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in categoria ai sensi di quanto disposto dal comma 4.

7. Al fine dell'inquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione del personale di cui al precedente comma 6, la Regione Siciliana istituisce un ruolo unico regionale ad esaurimento dei suddetti lavoratori, distinto per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con criteri di formazione e utilizzo da definirsi con legge regionale. L'istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento è subordinata alla destinazione da parte della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica, di risorse finanziarie aggiuntive a regime, per l'intera copertura della spesa determinata anche mediante la definizione di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale e riassorbibile per effetto di cessazioni, appositamente individuata dalla medesima Regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Il contributo nella misura determinata è assegnato all'amministrazione di destinazione.

8. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del ruolo unico regionale ad esaurimento e, comunque, fino al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo alla Regione e agli enti territoriali ricompresi nella stessa di utilizzare, per la copertura dei posti vacanti, il ruolo unico regionale ad esaurimento nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al comma 5.

9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8 e, comunque, fino al 31 dicembre 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 7, i lavoratori di cui al comma 6 possono continuare a prestare servizio nell'ente presso il quale risultano utilizzati in deroga ad ogni divieto o limite prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

10. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, previo accordo con la Regione, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nella stessa, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, utilizzando il ruolo unico regionale ad esaurimento.

11. Il personale con rapporto a tempo indeterminato ai sensi del comma 6, ha titolo a partecipare alle

procedure di mobilità di cui all' articolo 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esclusivamente in caso di mancato completo assorbimento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni del personale iscritto nel ruolo unico regionale entro il 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono estese anche al personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili titolare di un contratto a tempo determinato nelle medesime qualifiche. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano a tutto il personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con diritto di precedenza, tra gli aventi diritto, per i lavoratori con rapporto a tempo determinato. Il diritto di precedenza sorge anche in costanza di rapporto ove il datore di lavoro provveda ad assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori di cui ai precedenti periodi hanno diritto di precedenza nelle stabilizzazioni effettuate dall'ente presso il quale risultano utilizzati.

13. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi art. 36, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo. Le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Siciliana, che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 303 unità, è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di € 2.340.062,94 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ORRU', PADUA



1/3.4

1/5.0.3

82

A.S. 1977

Emendamento

Art. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

<<Art. 5-bis

1. All'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto in fine il seguente comma:" 10. Ai consiglieri provinciali eletti presidenti di provincia in virtù dell'art. 1, comma 80, della l. 7 aprile 2014 n. 56, e che pertanto, in deroga all'art. 58 della medesima legge, non rivestano contestualmente la carica di sindaco, è riconosciuta una indennità di carica commisurata all'indennità del sindaco del comune che rappresenta.»

LO MORO



5.0.4

79

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO


Articolo 5

Dopo l'art. 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 58, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono aggiunte infine le seguenti parole:

"I Presidenti delle province interamente montane di cui al comma 3, articolo 1, della presente legge, sono eletti a suffragio universale".»

Sen. CROSIO



5.0.5

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

5-bis

1. Nelle more dell'attuazione del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, al fine di assicurare le attività svolte dalle province in materia di assistenza ai minori con disabilità, anche in ambito scolastico, è attribuito al comparto degli enti provinciali un importo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015;
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2015;

Comaroli

5.0.6

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:


Art. 5-bis

*(Proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente di 4.500 unità, in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.

IL GOVERNO



5.0.1000

112

Prot: RGS 0055704/2015

RELAZIONE TECNICA

L' onere relativo alla disposizione di cui alla presente proposta emendativa è stato quantificato in 42.446.841 euro (di cui 41.346.841 per il personale militare delle Forze armate e 1,1 milioni di euro per il personale della Forze di polizia impiegato nella medesima «Operazione strade sicure»), secondo i medesimi criteri applicati per il primo semestre 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 7 del 2015.

Al relativo onere, pari a 42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'Interno e del Ministero della difesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

INFORMATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 9 LUG. 2015

[Handwritten signature]

5. 0. 1000



A.S. 1977
Emendamento
Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "il periodo di commissariamento non risulta scaduto nell'anno immediatamente precedente".

CAPACCHIONE BROGLIA

Capacchione

6.1

127

Emendamenti AS.1977

Art.6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento".

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Catalfo

6.2

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti "sia in corso una consiliatura immediatamente successiva ad un periodo di commissariamento".

URAS



6.3

Emendamenti AS.1977

Art.6

Al comma 1, sostituire le parole: "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti: "il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi".

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "50 milioni"

CATALFO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI



6.4

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Al comma 1 sostituire le parole "il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno" con le seguenti "il periodo di commissariamento non risulti scaduto da più di diciotto mesi".

URAS

VM

6.5

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 1, sostituire le parole: "è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015", con le seguenti. "è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro",

conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa,

conseguentemente sopprimere i commi 3, e 5.

CARIDI

Caridi

6.6

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di cui al presente articolo possono utilizzare le stesse esclusivamente per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, esclusi i debiti fuori bilancio, maturati alla data del 31 dicembre 2014;

Comaroli


6.7

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le norme dell'articolo 195 - comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano per gli anni 2015/2016 ai Comuni di cui al comma 1 del presente articolo".

6.8

CARIDI

Caridi

EMENDAMENTO**ART. 6**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020". »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.9

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020" al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità.

6.9 


EMENDAMENTO**ART. 6**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020 per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020". »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.10

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per integrare il Programma Operativo Nazionale "Legalità 2014/2020" al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità.

L.10



: EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali. »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

Sen. Zizza



6.11

1/2

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza.

e. 6.11

4/2

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2016 - 2020, riservato agli enti locali. »

« 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. »

6.12

Sen. Zizza



MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quinquennio 2016-2020 al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza.

6.12

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Alle città metropolitane, in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, è attribuita un'anticipazione di liquidità a fondo perduto per un importo massimo di 5 milioni di euro."

conseguentemente il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare , con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della Difesa,

CARIDI

Caridi

6.13

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, sostituire le parole "comprehensive degli interessi" con le seguenti: "a tasso zero".

CARIDI

Caridi

6.14

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 3 sostituire le parole "trenta anni" con le seguenti: "venti anni";

Cornaroli


6.15

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Articolo 6

Al comma 3 sostituire le parole "dall'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2017";

Comaroli


6.16

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: " Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. "

CARIDI

Caridi

6.17

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 sopprimere il comma 7

Comaroli


6.18

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 7, sopprimere le parole da: "Per fronteggiare" fino a " e di recupero della legalità,".

CARIDI

Caridi

6.19

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole "tre unità" con le seguenti: "una unità".

Comaroli


6.20

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

All'articolo 6 comma 7 sostituire le parole "tre unità" con le seguenti: "due unità".

Comaroli 

6.21

EMENDAMENTO

ART. 6

Al comma 7, dopo le parole "tre unità di personale a tempo determinato," aggiungere le seguenti: "da impiegare a qualsiasi titolo all'interno dell'amministrazione,".

CARIDI

Caridi

6.22

A.S. 1977

Emendamento

Art. 6-

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

"Art.6-bis

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.
2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan; corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.
3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.
4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.
5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.
6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.
7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art 6-ter

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale

6.9.1

17/10/14

rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.

2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.

3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.

4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.

5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.

6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata."

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SANGALLI, SPOSETTI, PEZZOPANE, VERDUCCI, SCALIA, PAGLIARI, BORIOLI, FABBRI, MANASSERO

Santini

6.0.1

2

150

AS 1977

Emendamento

Art. 6

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

Art.6-bis

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Art 6-ter

(Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Uras De Petris
Vuy

6.0.2

rk

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

6.0.3

Comaroli


EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art.6-BIS-(Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)-

1. Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

2. Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

3. Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

4. La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

5. L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

6. A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

7. Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

MANDELLI
CERONI

[Handwritten signature]

6.0.4



15
1/2

Motivazione - SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015-2017 (SUBORDINATO AL PRECEDENTE)

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in-equilibrio per Province e Città metropolitane per gli anni 2015/2017, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre un bilancio che, per Province e Città Metropolitane, tenga dunque conto della riorganizzazione prevista dalla legge n. 56/14 e delle funzioni fondamentali da esse assegnate a tali enti.

I dati degli schemi di bilancio, unitamente alle risultanze finali del accertamento straordinario dei residui dovranno pervenire ad apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si valuti la coerenza dei dati con le funzioni svolte.

Data l'eccezionalità della fase di transizione, viene sospeso, per il solo anno 2015 l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge.



6.9.4

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2015-2017

(SUBORDINATO AL PRECEDENTE)**EMENDAMENTO****DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE I SEGUENTI:****Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)**

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

6.0.5

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

BRUNI

Bruni

6.0.5

Motivazione

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per gli anni 2015/2017, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre un bilancio che, per Province e Città Metropolitane, tenga dunque conto della riorganizzazione prevista dalla legge n. 56/14 e delle funzioni fondamentali da esse assegnate a tali enti.

I dati degli schemi di bilancio, unitamente alle risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui dovranno pervenire ad apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si valuti la coerenza dei dati con le funzioni svolte.

Data l'eccezionalità della fase di transizione, viene sospeso, per il solo anno 2015 l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge.

vk

ARTICOLO **6**

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 - 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 - 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico - finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 - 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 - 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 - 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 - 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

MARGIOTTA



6.0.6

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art 6-BIS (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

MANDELLI
CERONI

[Handwritten signature] **6.0.7**



Motivazione - ACCERTAMENTO "CONVENZIONALE"

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per l'anno 2015, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre una rendicontazione che illustri le spese sostenute dalle Province e Città metropolitane per funzioni non fondamentali, accertando le entrate effettivamente destinate all'esercizio di tali funzioni, in previsione di un successivo ristoro in caso di disavanzo al 31 dicembre 2015.

In sede di rendicontazione 2015, si dovranno trovare modalità di copertura pluriennale alla stregua di quanto già previsto dal Governo per la gestione della fase di avvio dell'armonizzazione in caso di emersione di disavanzo da riaccertamento straordinario. La relativa copertura dovrà essere individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia, Interni e Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata, attraverso fondi statali e/o regionali.

6.0.7



78

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:”

Art 6 bis (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Comaroli


6. a 8

Dojo l'articolo 6 inserire il seguente ~~Segue ACCERTAMENTO "CONVENZIONALE"~~

6-BIS

Art 6~~TER~~ (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Motivazione

BRUNI

Bruni

6.0.9

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per l'anno 2015, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di

predisporre una rendicontazione che illustri le spese sostenute dalle Province e Città metropolitane per funzioni non fondamentali, accertando le entrate effettivamente destinate all'esercizio di tali funzioni, in previsione di un successivo ristoro in caso di disavanzo al 31 dicembre 2015.

In sede di rendicontazione 2015, si dovranno trovare modalità di copertura pluriennale alla stregua di quanto già previsto dal Governo per la gestione della fase di avvio dell'armonizzazione in caso di emersione di disavanzo da riaccertamento straordinario. La relativa copertura dovrà essere individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia, Interni e Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata, attraverso fondi statali e/o regionali.

6.0.9

AS 1977

Emendamento

Art. 6


Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 6 bis

(Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14)

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

Uras De Petris



6.9.10

AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

“In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015”.

Comaroli


6.0.11


AS 1977 DL ENTI TERRITORIALI

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

Còmaroli


6.9.12

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

BRUNCI



6.0.13

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

EMENDAMENTO


ART. 6

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

<< Art. 6-bis. " Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14"

"1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015". >>

6.0.14

Sen. Perrone 

Motivazione

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.


Emendamento n.7

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

MARGIOTTA



6.0.15

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente

"ART. 6-BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

1. In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015."

MANDELLI

CERONI

D'ALI'



6.0.16

MOTIVAZIONE - BILANCIO SOLO ANNUALE 2015

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

13

EMENDAMENTO

ART. 6

1. *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*


«Art. 6-bis

(Misure in favore dei comuni sede di uffici giudiziari)

1. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, nel saldo finanziario per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 non sono considerate le spese concernenti l'edilizia giudiziaria sostenute dai comuni sede di uffici giudiziari ai quali sono state trasferite le funzioni dei tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.»

6.0.17

Sen. Gualdani



A.S. 1977 - EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifica dell'articolo 145-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-bis del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. La commissione straordinaria può richiedere, di concerto con il Comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione, un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con uno o più decreti, stabilisce le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.

7. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.».

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

6.0.18

A.S. 1977 - EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis

(Modifica dell'articolo 145-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 145-bis del Testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«5. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per il biennio successivo, l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del patto di stabilità interno. Non sono inoltre applicate eventuali sanzioni nel caso l'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 non abbia rispettato, per l'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del patto di stabilità interno.

6. Agli enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 le Regioni riservano spazi finanziari nell'ambito del proprio patto di stabilità verticale.».

CRIMI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Crimi

6. 0. 19